

STATUTO COORDINAMENTO NAZIONALE DEI PAESI DI SAN VITO

(DELIBERAZIONE C.C. 83/2004)

Approvato dall'Assemblea Nazionale al 6° meeting (San Vito lo Capo - 2 maggio 2004)

CAPO I – COSTITUZIONE, FINI E SOCI

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituito il Coordinamento Nazionale dei comuni, enti ecclesiastici, associazioni e altri enti, legati alla figura del santo martire Vito denominato “Coordinamento Nazionale San Vito Italia” con sede presso il Santuario di San Vito - 91010 San Vito Lo Capo;

Art. 2 - FINI

Fini del Coordinamento sono:

- A) Valorizzazione, promozione e conoscenza del patrimonio spirituale, storico culturale ed artistico che la comune devozione a San Vito ha prodotto nelle varie comunità;
- B) Promozione della reciproca conoscenza tra comunità "Sanvitesi", l'ideazione e la realizzazione di progetti, secondo i principi dello sviluppo sostenibile, della sussidiarietà e del partenariato, per accedere ai finanziamenti previsti a tal fine dall'Unione Europea, dallo Stato e da altri Enti pubblici e privati onde sviluppare uno spirito di amicizia e di collaborazione tra i soci;
- C) Per il raggiungimento dei suoi fini il Coordinamento si serve di iniziative di promozione (mostre itineranti, festival, eventuali partecipazioni al BIT , fiere, meeting, pubblicazioni e mass media) e di collegamento;
- D) Per il raggiungimento dei suoi fini il Coordinamento promuove momenti di confronto e di approfondimento, favorisce iniziative capaci di creare convergenza e collaborazione;

Art. 3 - SOCI

Fanno parte del Coordinamento persone giuridiche quali Comuni, Parrocchie, Chiese, Associazioni e altri Enti che abbiano relazione con “San Vito”.

La persona giuridica aderisce al Coordinamento notificando alla Presidenza la volontà espressa dal legale rappresentante.

L'eventuale sostegno degli organi collegiali potrà, in maniera formale e per iscritto, pervenire alla sede nazionale.

I soci si distinguono in:

- A) Stabili: Enti che hanno una collaborazione continua con il Coordinamento nazionale che si esprime almeno con la partecipazione all'Assemblea annuale in modo continuativo a meno che l'assenza sia sufficientemente motivata e non ripetuta consecutivamente per più di due volte nell'ultimo quinquennio;
- B) Occasionali: soci che partecipano alla vita e alle attività associative in maniera discontinua o soltanto alle iniziative regionali
- C) Potenziali: sono tutte le realtà di S. Vito contattate periodicamente e alle quali si inviano lettere, informazioni, stampa, circolari del Coordinamento.

CAPO II: ORGANI DI GOVERNO

Art. 4 - ORGANI DEL COORDINAMENTO

Organi del Coordinamento sono:

- a) La Presidenza
- b) La Segreteria
- c) Il Consiglio Nazionale
- d) l'Assemblea Nazionale

Alle cariche sono eleggibili solamente i soci stabili.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

Art. 5 - LA PRESIDENZA

E' un organismo collegiale con funzione di coordinamento.

I membri della Presidenza vengono chiamati Coordinatori Nazionali.

Essi sono cinque, di cui due di diritto e tre eletti.

1) i membri di diritto

- A) provengono uno dal collegio dei sindaci e uno dal collegio ecclesiastico. Essi sono il Sindaco e l'Arciprete di San Vito Lo Capo, originari promotori e realizzatori del Coordinamento. Questo diritto si perde o per rinuncia di uno o di ambedue o per inattività di entrambi. Essi sono chiamati "coordinatori nazionali presidenti"

- B) Funzioni dei Coordinatori nazionali presidenti sono:

Presiedere insieme o per delega all'altro gli organi Nazionali (Presidenza , Consiglio e Assemblea): se invitati o su mandato del Consiglio nazionale il consiglio di distretto.

Hanno la legale rappresentanza dell'Associazione. La loro firma rende esecutiva le deliberazioni dell'assemblea e/o della Presidenza e/o del Consiglio nazionale.

Visitano secondo i modi stabiliti i soci membri in tutto il territorio nazionale.

- 1) i tre membri elettivi

sono scelti dai collegi per la durata di tre anni tra coloro che al momento dell'elezione sono legali rappresentanti di un Ente appartenente al Collegio. Godono delle stesse prerogative e poteri che lo Statuto attribuisce alla Presidenza, eccettuato il potere di firma, di legale rappresentanza e degli atti attribuiti dallo statuto esclusivamente ai coordinatori presidenti.

- 2) La presidenza si riunisce legittimamente quando è convocata da ambedue i Coordinatori nazionali presidenti ed è presieduta da almeno uno di essi munito di delega scritta dell'altro. Debbono essere presenti almeno tre componenti su cinque, pena la invalidità della seduta. Delibera a maggioranza semplice su tutte le questioni dell'associazione attribuite alla sua competenza.

4) Spetta alla Presidenza:

- a) Proporre all'assemblea l'indirizzo del Coordinamento nazionale;

- b) Curare il perseguimento degli obiettivi prefissati dall'assemblea.
- c) Presentare al Consiglio nazionale il programma preventivo del meeting entro il 31 dicembre
- d) Controllare la regolarità tecnica amministrativa e contabile degli atti prodotti da tutti gli organismi dell'associazione;
- e) Ricevere annualmente dai Coordinatori dei distretti relazione preventiva e consuntiva sulle attività del distretto;
- f) Presentare all'assemblea relazione scritta annuale sulla vita dei collegi e dei distretti.
- g) Costituire in determinate regioni dei mandamenti da affidare ad un socio presente sul territorio come specificato nell'art. 11
- h) Curare direttamente la promozione di quei territori dove non si sono costituiti distretti, quasi distretti o mandamenti.

5) Sostituzione di un coordinatore presidente o di un coordinatore nazionale

Nel caso che un Coordinatore Nazionale presidente rinunci, l'altro rimasto in carica ha il diritto di scegliere il nuovo Coordinatore presidente tra i membri del collegio di cui non fa lui stesso parte (se è un ecclesiastico dovrà scegliere nel Collegio dei Comuni, se è un Sindaco dovrà scegliere nel Collegio degli Ecclesiastici). Nel caso di rinuncia gli subentra il secondo eletto.

6) Sostituzione di ambedue i Coordinatori presidenti

Nel caso di rinuncia di ambedue i coordinatori presidenti o nel caso di loro decadimento per inattività (non disponibilità alle scadenze statutarie di cui all'art. 5 1) b), spetta al Coordinatore nazionale del collegio dei sindaci assumere la guida del Coordinamento nazionale. In questa fase ne assumerà direttamente il governo tenendo le funzioni spettanti alla presidenza. Preparerà l'assemblea annuale e curerà il procedimento delle nuove elezioni. L'assemblea generale eleggerà i nuovi Coordinatori nazionali presidenti secondo le norme statutarie di cui all'art. 8 3)

7) Nomina di Commissioni

La presidenza può istituire commissioni per organizzare attività specifiche. Dette commissioni elaborano progetti e proposte da sottoporre all'approvazione della Presidenza. Possono far parte delle Commissioni soci stabili e occasionali oppure persone competenti cooptati dalla Presidenza. Il loro funzionamento e la loro organizzazione è stabilita dal relativo Regolamento.

I Coordinatori nazionali presidenti, per espletare le funzioni di segreteria e coordinamento che lo Statuto attribuisce alla presidenza, scelgono per la durata di tre anni, in ausilio e per le competenze previste, tre tecnici le cui funzioni vengono a cessare prima della scadenza nel caso di rinuncia, per sfiducia della Presidenza o per decadimento di entrambi i Coordinatori nazionali presidenti.

- a) il tesoriere
terrà la cassa e curerà i bilanci associativi; E' tenuto a curare i registri contabili, a rispettare le scadenze previste dalla legge sui procedimenti amministrativi, a preparare il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea annuale per l'approvazione, previo consenso dalla Presidenza;
- b) il segretario
curerà la tenuta dei verbali e dell'archivio, e avrà funzione di coordinamento tecnico amministrativo tra i collegi e i distretti. E' tenuto ad evadere entro il mese successivo la corrispondenza pervenuta in sede, la chiusura dei verbali e a mandare in circolo gli eventuali progetti deliberati dalla Presidenza;
- c) il promotore
curerà l'immagine dell'associazione, la raccolta di nuove adesioni e di nuovi mezzi di finanziamento delle attività sociali.
E' tenuto ad esporre delle sue attività all'assemblea nazionale per l'approvazione previo consenso della relazione del consiglio Nazionale.

Le funzioni di segretario e di promotore possono essere congiunte.

Art. 7 - IL CONSIGLIO NAZIONALE

E' formato da:

- a) Presidenza (i 2 Coordinatori nazionali di diritto e i 3 Coordinatori nazionali espressi da ciascuno dei collegi).
 - b) I Coordinatori dei distretti o quasi distretti legittimamente costituiti
 - c) I responsabili dei mandamenti
 - d) La Segreteria
- 1) Suoi compiti, obblighi e diritti
- a) Spetta al Consiglio nazionale il controllo semestrale degli atti e delle attività prodotte dalla Presidenza e la loro congruità con gli indirizzi espressi dall'assemblea nazionale.
 - b) Spetta al Consiglio nazionale la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi stabiliti dall'assemblea.
 - c) E' diritto del Consiglio nazionale esaminare progetti e proposte pervenuti dai collegi e dai distretti per proporli alla presidenza e/o all'assemblea per l'approvazione.

2) Deliberazione

Il Consiglio delibera con voto palese o con scrutinio segreto se richiesto da un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate a maggioranza. I coordinatori regionali esprimono un voto per ogni distretto, anche se sono presenti più enti a rappresentarlo.

La Segreteria, in quanto tale, non ha diritto di voto.

Art. 8 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE

E' l'organo sovrano del Coordinamento ed è composta da tutti i soci (cioè coloro che sono legali rappresentanti di un Ente). Si riunisce una volta l'anno. I soci sono tenuti ad essere presenti per mezzo dei loro legali rappresentanti o, qualora questi fossero impossibilitati, per mezzo di altri muniti di delega scritta. Il delegato parlerà, agirà, sarà dotato di voto attivo e passivo sempre in riferimento alla persona giuridica socia rappresentata.

L'assemblea è riunita legittimamente quando è presente il 50%+1 dei soci stabili.

1) Compiti

Spetta all'assemblea dettare le direttive generali e le linee programmatiche annuali per il conseguimento dei fini statuari.

2) Deliberazione

L'assemblea delibera con voto palese o con scrutinio segreto se richiesto da 1/3 dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate a maggioranza. Può anche deliberare per acclamazione.

3) Compiti speciali

- a) Spetta all'assemblea, nel caso di rinuncia o decadimento dei coordinatori nazionali di diritto, eleggere i 2 Coordinatori nazionali di cui all'art. 5 il cui mandato avrà durata di tre anni.
- b) Spetta all'assemblea costituire i quasi distretti, in deroga all'art. 10, verificarne annualmente la vitalità e riconfermarne l'approvazione

Art 9 - I COLLEGI

Raggruppano all'interno del Coordinamento i soci per categoria.

I collegi sono 3: Comuni, enti ecclesiastici, delle associazioni o comitati.

Ciascuno dei collegi elegge un delegato alla Presidenza.

Il collegio può avere momenti di vita autonoma per sviluppare secondo i fini statutari rapporti di collaborazione per enti omogenei.
L'eventuale lavoro di coordinamento è sempre svolto dalla Presidenza nazionale e le sue attività, devono sempre essere approvate dalla stessa Presidenza.

CAPO III: ORGANISMI TERRITORIALI

Art. 10 - I DISTRETTI

All'interno del territorio nazionale i soci provenienti da cinque diversi comuni si costituiscano in distretto. In ogni distretto non vi siano soci che provengono da più di dieci Comuni diversi. Qualora si aggiungesse un socio proveniente dall'undicesimo comune, si costituirà un altro distretto anche se all'interno della medesima regione.

Il criterio di accorpamento dei soci è di contiguità geografica.

a) Il Coordinatore di distretto

Il distretto si sceglie un coordinatore che è tenuto a inviare alla Sede del Coordinamento Nazionale le pubblicazioni, gli articoli ed ogni altra notizia di interesse locale. La scelta del coordinatore è fatta tramite elezione, che si terrà al meeting nazionale tra i soci del distretto presenti

b) Organizzazione del distretto

Il distretto si organizza al suo interno con regolamento proprio per il conseguimento dei fini statutari.

Il regolamento di distretto, approvato dall'assemblea di distretto viene visto dalla Presidenza che ne verifica la aderenza ai fini del Coordinamento e viene reso esecutivo dalla firma dei Coordinatori nazionali presidenti

Art. 11 - I MANDAMENTI

Qualora in una determinata regione non sia stato ancora possibile costituire un distretto ma ci siano ragionevoli motivi per supporre che si potrà in futuro sviluppare la vita associativa, la Presidenza potrà affidare quella regione ad un socio presente in quel territorio (e in mancanza di questi, al socio ritenuto più idoneo) che sarà denominato mandamento. Il responsabile del mandamento avrà in sede nazionale gli stessi diritti, prerogative e doveri del coordinatore di distretto.

Il mandamento deve essere rinnovato ogni anno e può essere revocato in qualsiasi momento.

Art. 12 - I QUASI DISTRETTI

In quelle regioni dove vi sono almeno tre soci e si intraveda la possibilità di sviluppo del Coordinamento si costituisce il quasi distretto approvato dall'Assemblea nazionale. Il quasi distretto funzionerà come il distretto di cui all'Art. 10 ed ha bisogno di essere approvato annualmente dall'assemblea.

ART. 13

Il coordinamento Nazionale dei Paesi di San Vito opera giuridicamente nell'ambito della Parrocchia S.Vito Martire di San Vito lo capo (TP), dalle quale è stato promosso.

ART. 14

RAPPORTI TRA IL COORDINAMENTO E L'ASSOCIAZIONE "SAN VITO ITALIA"

Il Coordinamento Nazionale dei Paesi di San Vito trova il naturale supporto giuridico nell'associazione "San Vito Italia", fondata come "emanazione del detto Coordinamento e delle sue attività" (art.2 dell'Associazione).

Spetta ai Coordinatori Nazionali presidenti verificare la perfetta consonanza tra i fini del Coordinamento e quelli dell'associazione.

Nel caso di controversie tra il Coordinamento e l'associazione, quest'ultimo godrà del favore del diritto.

Le persone che hanno ruoli nella Presidenza, segreteria e Consiglio Nazionale possono chiedere di far parte dell'associazione, dopo aver preso visione del suo Statuto ed aver pagato la quota associativa.

Gli eventuali avanzi di gestione dell'associazione saranno reinvestiti per le finalità associative oppure devoluti per finalità attinenti al Coordinamento Nazionale.